

INVALIDITÀ E INABILITÀ

Forme di tutela per invalidità e inabilità per lavoratori e non lavoratori

In caso di **malattia di lunga durata** dalla quale derivi **un'incapacità permanente, assoluta o relativa di produrre reddito dal lavoro**, scatta una tutela.

Per i lavoratori, l'invalidità è l'evento previdenziale tipizzato da una **prestazione a carattere meritocratico legato all'anzianità assicurativa e alla contribuzione**. La base assicurativa obbligatoria è gestita **dall'Inps nei casi di IVS** (invalidità, vecchiaia, superstiti) invece è **gestita dall'Inail se è un'invalidità o una inabilità dovuta da rischi professionali**.

Per i **non lavoratori** vi è la tutela per **invalidità o inabilità civile**, che non detiene requisiti contributivi o assicurativi. Questo tipo di **tutela è finanziata dallo Stato**, ovvero dalla **collettività generale con fondi stanziati** e da prestazioni di genere non indennitari, **come servizi sanitari di cura, servizi sanitari di riabilitazione e prerogative di collocamento obbligatorio**.

Riforma del 1984

In questa riforma viene **graduata la tutela in base all'intensità dello stato invalidante e ai suoi effetti sulla capacità lavorativa**. Viene introdotta, accanto alla nozione di invalidità, la nozione di **inabilità a causa di un'infermità o un difetto fisico o mentale**, che porta il soggetto a una assoluta o permanente impossibilità lavorativa.

In questa riforma viene **indicato il requisito oggettivo** [quindi l'invalidità o l'inabilità per accesso alla tutela previdenziale, con documentazione medica] sia il **requisito soggettivo**. I requisiti soggettivi **sono due: l'anzianità assicurativa**, ovvero il tempo trascorso dal primo versamento e la domanda [deve essere pari a **cinque anni**], e **l'anzianità contributiva**, ovvero il tempo in cui vengono accreditati i contributi: tre anni nel quinquennio precedente alla domanda.

Invalidità

L'**ASSEGNO ORDINARIO di invalidità** è erogato per un **periodo pari a 3 anni**. Se lo stato invalidante permane, l'assegno è **confermato per altri 3 anni**, e diviene **definitivo** dopo la **terza proroga**.

Inabilità

Pensione di inabilità è connessa alla **perdita totale della capacità di lavoro**. La sua erogazione è subordinata alla **cessazione della attività lavorativa di lavoro**, quindi è incompatibile con **trattamento previdenziale di disoccupazione**, a cui l'inabile dovrà rinunciare, e col **reddito di lavoro**. La misura della **pensione di inabilità** è data dall'importo dell'assegno invalidità maggiorato per **dar luogo ad una indennità paria quella che sarebbe spettata se si fosse verificata l'età di vecchiaia**.

Assegno di invalidità e pensione di inabilità

Sia l'**assegno di invalidità** che la **pensione di inabilità** sono sottoposti a revisione o a revoca, in seguito all'accertamento disposto dall'Inps **se sono intervenuti mutamenti della condizione psicofisica in ragione della quale il trattamento è stato attribuito**.

La **revoca** del trattamento si ha **se viene accertato che non ci sono più condizioni inabilitanti o invalidanti**. La **revisione**, invece, viene **disposta se le condizioni permangono ma vi è un differente grado di gravità**: ovvero se **l'aggravamento della condizione psicofisica riduce maggiormente l'abilità al lavoro fino ad annullarla**, viene aumentato l'assegno di invalidità; oppure se il soggetto **riacquista la capacità lavorativa**, ma comunque essa è **inferiore ai due terzi della totale abilità al lavoro**.

Tutela assistenziale per inabilità e invalidità civile

La tutela assistenziale per **inabilità e invalidità civile** è nei confronti **sia dei lavoratori che dei non lavoratori**, vi si vede applicata la **legge numero 118 del 1971** che va a tutelare **I MINORATI E GLI INVALIDI CIVILI**, essa è **totalmente finanziata dallo Stato**. I destinatari di questa legge sono **cittadini**

italiani residenti, cittadini di **paesi comunitari**, solo se soggiornanti in Italia per motivi di lavoro, oppure **stranieri legalmente soggiornanti**: questi soggetti devono essere **affetti da minorazioni che impediscono la normale attività di vita o devono essere sprovvisti di mezzi necessari per vivere**. Il **requisito oggettivo** della tutela è lo **stato di invalidità**, ovvero della riduzione della capacità di lavoro generica [= non necessariamente destinata ai lavoratori] per soggetti tra i 18 e i 67 anni; o lo **stato di inabilità**, ovvero la perdita totale, quindi pari al 100%, dell'attitudine a svolgere attività normali, perdita totale della capacità di lavoro.

Per quanto riguarda lo stato di invalidità, **la prestazione economica erogata dallo Stato è il cosiddetto assegno mensile di invalidità**, invece per quanto riguarda lo Stato di **inabilità** la prestazione è la cosiddetta **pensione di inabilità +1 indennità di accompagnamento** se l'inabile non è autosufficiente o è deambulante, quindi è bisognoso di un'assistenza continua.